

Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2031 del 08.06.2023
Oggetto: ripetizione di indebito



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Corbascio Presidente relatore

dott.ssa Luisa Santo Consigliere

dott.ssa Paola Zaza Giudice Ausiliario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di previdenza e assistenza, in grado d'appello,
promossa da

RAZZANO MARIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Foresio

APPELLANTE

nei confronti di

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
AnnaPaola Ciarelli, Maria Teresa Petrucci e Renato Vestini

APPELLATO

FATTO

Con ricorso depositato il 29.11.2021 dinanzi al Tribunale di Lecce RAZZANO MARIO aveva dedotto che con lettera del 30.4.2017 l'INPS gli aveva comunicato che era stata erogata una somma di € 3.970,180 a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, che tuttavia era stata ritenuta non spettante perché non compatibile con il perfezionamento del requisito della pensione diretta, avvenuto in data 1.2.2013; pertanto l'INPS ne aveva chiesto la restituzione. Il ricorrente aveva dedotto che, pur supponendo la maturazione del requisito nell'anno 2013, egli aveva presentato

istanza per la pensione anticipata solo il 5.6.2017 e che quindi aveva diritto di usufruire dell'indennità in questione nel periodo anteriore. Aveva chiesto l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio e la condanna dell'INPS a rimborsare quanto recuperato.

Costituitosi in giudizio, l'INPS aveva eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha respinto la domanda. In particolare, rilevato che l'indennità cd.Naspi pretesa in restituzione dall'INPS era stata erogata con riferimento al periodo dal 20.9.2016 al 9.2.2017, aveva ritenuto applicabile l'art.11 d.lgs. n.22/2015 che prevede la decadenza dalla fruizione dell'indennità in caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, senza tuttavia condizionare la preclusione all'effettivo conseguimento del trattamento pensionistico.

RAZZANO MARIO ha proposto appello, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto operante la preclusione sin dal momento della maturazione dei requisiti per la pensione e in maniera indipendente dall'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico, nonché nella parte in cui aveva interpretato la circolare dell'INPS n.180/2014. Inoltre ha richiamato l'art.2 commi 40 e 41 della l.n.92/2012 sostenendo che la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire, e che, nel caso di specie, essendo la domanda di pensione posteriore al periodo di riferimento dell'indennità di disoccupazione, non vi era stata alcuna erogazione indebita. Ha infine invocato l'art. 38 commi 1 e 2 Cost. e chiesto la riforma integrale della sentenza e l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.

Costituitosi in appello l'INPS ha chiesto il rigetto del gravame..

All'udienza di discussione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello risulta infondato.

La norma di legge applicabile *ratione temporis* al caso in esame è quella richiamata dal Tribunale nella sentenza impugnata.

In particolare l'art.11 d.lgs. n. 22/2015 stabilisce che *“1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:*

- a) perdita dello stato di disoccupazione;*
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;*
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;*
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;*
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.”*

La previsione della decadenza dalla fruizione della prestazione indennitaria nel caso della lettera d) sta chiaramente ad evidenziare che il legislatore, in caso di coesistenza dei requisiti per la pensione e dei requisiti per la indennità di disoccupazione cd. Naspi, non ha inteso riconoscere alcuna facoltà di scelta in capo all'assicurato, ma ha disposto la prevalenza automatica dei requisiti per la pensione, sì da escludere la possibilità, per l'assicurato, di fruire o di continuare a fruire dell'indennità a partire dal raggiungimento dei requisiti medesimi, senza attribuire alcuna rilevanza al momento della effettiva liquidazione del trattamento pensionistico.

Del resto, laddove il legislatore ha invece inteso riconoscere una opzione a favore dell'assicurato lo ha espressamente previsto, come è accaduto nell'art. 11 lett. e d.lgs. n.22/2015.

La norma richiamata dall'appellante (art.11 l.n.92/2012), riferita alla indennità cd. Aspi, non trova applicazione al caso di specie che attiene alla cd.Naspi. Ma giova comunque osservare che la formulazione della lettera c) dell'art.11 l.n.92/2012 è simile a quella della lettera d) dell'art. 11 d.lgs. n.22/2015.

Nell'art.11 l.n.92/2012 era previsto un ultimo comma secondo cui "La decadenza si realizza nel momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire": si tratta dell'esplicitazione degli effetti della norma indicata nel comma precedente. Pertanto la mancanza, nell'art.11 d.lgs. n.22/2015, di un identico ultimo comma non apporta alcun elemento favorevole alla tesi dell'appellante, poichè il raggiungimento dei requisiti per la pensione (previsto dall'art.11 d.lgs. n.22/2015 come causa di decadenza dalla Naspi) resta comunque un evento differente dall'erogazione della pensione o dalla presentazione della relativa domanda amministrativa.

Va infine osservato che è condivisibile l'interpretazione data dal Tribunale alla circolare dell'INPS n.180/2014 (sull'indennità Aspi) e la conclusione che tale circolare, che qui rileva in quanto viene in parte richiamata nella circolare dell'INPS n.142/2015 sull'indennità Naspi, non consente di individuare il momento iniziale della decadenza in quello di effettivo esercizio del diritto alla pensione.

Non risulta decisivo neppure il richiamo dell'appellante all'art.38 Cost., in quanto la norma in esame (ossia l'art.11 d.lgs. n.22/2015) non priva l'assicurato della tutela previdenziale o assistenziale costituzionalmente rilevante, limitandosi invece a prevedere che, ove sorgano i requisiti per ottenere la prestazione pensionistica, cessi la possibilità dell'assicurato di accedere agli ammortizzatori sociali, dovendo essi rimanere legati ad eventi accidentali e a tempi limitati.

Considerato che non è contestato che nell'anno 2013 in capo al RAZZANO siano sorti i requisiti per la pensione e che egli abbia fruito dell'indennità cd. Naspi in periodo successivo, l'appello va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di questo grado sono irripetibili ex art.152 disp. Att. C.p.c.

p.q.m.

La Corte di Appello di Lecce, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 27.07.2023 da RAZZANO MARIO nei confronti di INPS avverso la sentenza del 08.06.2023 n.2031 del Tribunale di Lecce, così provvede:

Rigetta l'appello.

Dichiara irripetibili le spese di questo grado.

Ai sensi dell'art.13, co.1 quater, del D.P.R. n.115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 10.01.2024

Il Presidente estensore

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio